

# Il medico veterinario deve sapere...

## Il punto sulla responsabilità penale nella relazione professionale con l'animale



di **DARIA SCARCIGLIA**

Avvocato

daria.scarciglia@gmail.com

<https://dariascarciglia.com/>

**Una recente entrata in vigore della Legge Gelli sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie è un esempio lampante di come il tema sia sotto i riflettori, an-**

dando brillantemente in scena con tutto il suo repertorio, classico e moderno, di fattispecie vecchie e nuove. Tra buone pratiche e relativo osservatorio, responsabilità contrattuali ed extracontrattuali, coperture assicurative ed obblighi di trasparenza, la medicina difensiva fa il tutto esaurito e sbanca il botteghino.

La critica, a dire il vero, è alquanto severa e, come accade spesso, poco costruttiva ma, se si parla di responsabilità professionale, nessuna legge sarà mai all'altezza delle aspettative, anche se realizzasse il migliore compromesso tra obblighi per il professionista e tutele per il cliente, perché non potrebbe mai accontentare tutti. La legge Gelli ha il ruolo di arginare la medicina difensiva ed il peso che la stessa ha sulla spesa sanitaria, realizzando da un lato tutele maggiori per i pazienti e obbligando, dall'altro, le strutture sanitarie ad essere più efficienti, in relazione a quelle forme di responsabilità che si traducono in danni da risarcire.

Se però, a riflettori spenti, si facesse un giro dietro le quinte, si scoprirebbe molto altro: un vero e proprio intreccio che, in modo assai meno eclatante, va in scena tutti i giorni.

È l'universo della responsabilità penale, che ha radici antichissime, perché risponde ad un innato bisogno di giustizia, intesa innanzi tutto nel senso di un comportamento secondo correttezza e, solo secondariamente, come giudizio a carico di colui che ha trascurato tali comportamenti. La responsabilità non è nient'altro che questo: la capacità di prevedere le conseguenze del proprio operato, imparando a modificarlo, al fine di evitare che si commettano delle ingiustizie. Si serve del Diritto, che esprime, sotto forma di regole, il riconoscimento di ciò che è "retto", che è onesto, corretto, giusto, attraverso il precetto, cioè il modello di comportamento, e la sanzione, vale a dire il modo in cui la violazione del precetto ottiene riparazione. Ma c'è una sensibile differenza tra responsabilità civile e responsabilità penale. La prima ha a che fare con gli obblighi che la persona volontariamente assume verso altri soggetti e risponde sostanzialmente alla necessità di regolare con giustizia i rapporti tra i privati. Il veterinario sceglie i modi di esercizio della professione: sceglie se lavorare sugli animali da compagnia o su

quelli da reddito, se avviare un ambulatorio, se convenzionarsi o associarsi con una struttura sanitaria altrui, se dedicarsi alla ricerca, se specializzarsi in una branca particolare della medicina veterinaria, se occuparsi di mangimi, se impiegarsi al servizio della sanità pubblica, ecc. Ciascuna di tali scelte comporta degli obblighi contrattuali e dei rischi extracontrattuali che caratterizzano la responsabilità civile del veterinario.

Diversa è la ratio della responsabilità penale, che ha a che fare con gli obblighi che lo Stato ha fissato a tutela della collettività. Da questo punto di vista, il medico veterinario, con le dovute distinzioni tra libera professione e pubblico impiego, è esposto ad una gran quantità di precetti penali che delineano con estrema precisione il suo ruolo e la sua funzione sociale.

La natura dell'attività svolta dal veterinario richiama immediatamente l'attenzione al suo rapporto con gli animali che cura e alla possibilità che questi siano oggetto di uccisione o maltrattamento: ad esempio, è considerato reato non praticare la sedazione preventiva all'eutanasia, così come sottoporre l'animale ad esami e trattamenti invasivi non necessari e produttivi di sofferenza. Lo si desume dal titolo IX bis del codice penale, che riguarda i cosiddetti "delitti contro il sentimento per gli animali" e che, attraverso fattispecie diverse, tutela un bene giuridico specifico, e cioè il sentimento collettivo verso gli animali. In questo ambito, inoltre, la responsabilità penale del veterinario si intreccia con quella di altri soggetti. Ad esempio, se nello svolgimento della sua professione, il veterinario si trovasse a prestare la propria attività in situazioni tali da indurlo a ritenere che sia stato commesso un reato, purché perseguibile d'ufficio, commetterebbe a sua volta un reato, qualora omettesse o ritardasse di riferirne all'autorità competente. Pensiamo ad ipotesi in cui il veterinario, visitando un animale, abbia motivo di ritenere che sia stato maltrattato o impiegato in combattimenti clandestini o in competizioni vietate, che sia detenuto in ambienti inadeguati,

sottoposto a sperimentazioni e trattamenti farmacologici illeciti, o che sia un animale rubato o introdotto illegalmente nel territorio dello Stato. In ipotesi di questo genere, l'ordinamento attribuisce al veterinario l'onere di assicurare la perseguibilità dell'autore del reato, a tutela del corretto svolgimento, da parte dello Stato, dell'attività giudiziaria, che è un bene rilevante per l'intera collettività.

Non solo: il veterinario deve sapere che la certificazione che egli redige non è un fatto privato tra lui ed il cliente, ma un atto al quale lo Stato riconduce la cosiddetta "fede pubblica", ossia la fiducia della collettività. Tutte le volte che prescrive un farmaco senza aver visitato l'animale, che omette di riportare i trattamenti terapeutici effettuati nell'apposito registro o che ne altera i dati, che riporta prestazioni non effettuate o diverse da quelle effettuate, commette il reato di falsità in atti.

Deve sapere che i rifiuti sanitari possono essere veicoli di gravi infezioni e che il loro illecito o fraudolento smaltimento comporta sanzioni penali, oltre che amministrative.

Deve sapere che, se accetta denaro o altri vantaggi per prescrivere un farmaco ed agevolare la diffusione, si rende complice del reato di comparaggio.

Deve sapere che accordarsi con un cliente per simulare la malattia di un animale di pregio e alterare la documentazione relativa alla sua storia clinica, al solo scopo di ottenere o far ottenere al proprio cliente l'indennizzo della compagnia di assicurazione, si configura come frode assicurativa, sanzionata penalmente.

Deve sapere che la somministrazione agli animali di farmaci scaduti o guasti, così come la superficiale vigilanza sulle produzioni alimentari possono mettere a rischio la salute umana, dando luogo a reati diversi, che vanno dal commercio o somministrazione di medicinali guasti, all'adulterazione di sostanze alimentari e al delitto di epidemia, con pene severe se a tali eventi consegue la morte di una o più persone.

### AGGREDITA DAI RANDAGI: IN SICILIA RISARCISCE IL COMUNE

**La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una Asl e annullato la condanna a risarcire per circa 6 mila euro i genitori di una bambina aggredita da due randagi. A pagare sarà il Comune (di Caltanissetta nel caso di specie), perché così vuole la legge regionale siciliana: la Cassazione, infatti, si è rifatta alla lettura delle norme siciliane che hanno attribuito responsabilità specifiche di tutela dell'incolumità solo ai Comuni. Il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla popolazione dagli animali vaganti o randagi sta nell'attribuzione per legge all'ente (o agli enti) incaricati del compito di cattura e custodia. Invece, l'attribuzione di generici compiti di prevenzione del randagismo e di controllo delle nascite della popolazione canina e felina non basta ad attribuire anche una responsabilità per danni. Ecco perché non sarà la Asl a risarcire, ma solo il Comune. La massima così recita: "La responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro**



**nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi. L'attribuzione per legge a uno o più enti pubblici del compito della cattura e della custodia degli animali vaganti o randagi (e cioè liberi e privi di proprietario) può infatti considerarsi il fondamento della responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla popolazione dagli animali suddetti, anche sotto l'aspetto della responsabilità civile". (ordinanza 12495, Corte di Cassazione sezione Terza Civile del 18 maggio 2017).**

Deve sapere che, se consegna o promette del denaro o utilità d'altro genere ad un pubblico ufficiale per ottenere autorizzazioni cui non avrebbe diritto o per alterare l'esito di un controllo, al fine di non subire una sanzione, commette un atto di corruzione ed è colpevole anche se il pubblico ufficiale rifiuta quanto gli viene offerto.

E deve sapere molto altro ancora, perché, oltre alla sua condotta, la legge penale considera anche quella dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori.

A ben guardare, nei casi rappresentati non si ravvisa alcun tecnicismo e l'illegalità delle situazioni penalmente rilevanti è di un'evidenza assoluta. Tutto si riduce all'inevitabile distinzione tra bene e male, tra giusto e sbagliato: la condotta corretta e virtuosa è lampante. Non possono esserci dubbi, da parte del veterinario che, ad esempio, somministra ad un animale un farmaco scaduto, rispetto al fatto che stia compiendo un illecito. Può non sapere con quali conseguenze, ma sa benissimo che non sta agendo secondo correttezza.

La responsabilità penale del professionista, quindi, va oltre la sua competenza tecnica, la sua "scienza", e si delinea non solo grazie a ciò che egli è in grado di fare, ma soprattutto attraverso ciò che è autorizzato o che è tenuto a fare. Appare dunque quanto mai fragile la diffusa obiezione secondo cui la quantità di adempimenti e di obblighi cui è soggetto il medico veterinario sia un'inutile zavorra all'esercizio della sua professione. È pur vero, come ricordano molti veterinari, che la scelta di questo particolare tipo di studi è determinata dalla generica propensione a curare gli animali e non certo dal desiderio di occuparsi di "questioni burocratiche" come lo smaltimento dei rifiuti sanitari o la compilazione di una ricetta; ma è ingenuo pensare che questo sia un limite dell'ordinamento, perché ogni professione si carica il suo bagaglio di adempimenti, benché distanti dalla competenza specifica del professionista. L'ingegnere non può limitarsi a progettare un ponte ed a conoscere la meccanica dei materiali, ma deve masticare anche le regole degli appalti.

Sicuramente la produzione normativa che grava sul veterinario è quantitativamente e qualitativamente consistente, e la sua soglia di attenzione deve essere altissima, per non incorrere in sanzioni, in contenziosi risarcitori, in contestazioni disciplinari e in qualsiasi altra battuta d'arresto; ma, se parliamo di responsabilità penale, in fondo, non c'è nulla da sapere che non si sappia già e, al di là di personali convinzioni che ciascuno può legittimamente nutrire circa la rispondenza o meno dei principi stabiliti dall'ordinamento penale all'esigenza di tutela della collettività, le regole sono chiare e vanno rispettate tutte. Dirlo sembra quasi pleonastico, ma è necessario per stigmatizzare una certa diffusa abitudine a considerare la commissione di illeciti quasi come l'inevitabile conseguenza di un impianto normativo inutilmente complesso e farraginoso.

In ogni ambito professionale, c'è sempre chi sostiene che le norme siano troppe e troppo contorte, facendone un alibi per gli scivoloni verso l'illegalità e, purtroppo, si tratta di osservazioni che trovano un certo consenso. Qualcuno dice che rispettare tutte le regole sia impossibile, ma non è vero. Può essere difficile, faticoso, frustrante, incomprensibile, costoso, ma non impossibile. Anzi, come disse Albert Einstein, "chi dice che è impossibile, non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo". ■